

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SESTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1- D.D., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

2- P.A., nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);

3- P.O.Z., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 28-2-2006 del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma;

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;

Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;

Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FERRI Enrico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

1. D.D., P.A. e P.O.Z. ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., che ha applicato nei loro confronti la pena secondo la concorde richiesta delle parti, dichiarando i predetti imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e disponendo altresì nei confronti del D. e della P. la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due ed il divieto di espatrio per la durata di anni tre. Con un primo ricorso (a firma dell'avv. Battolo) il D. deduce:

- nullità della sentenza per errata interpretazione ed applicazione degli *artt. 444 e 445 c.p.p.*, in riferimento alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due e del divieto di espatrio per anni tre ai sensi del *D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85, comma 1*, in quanto non rientranti nell'accordo tra le parti e perciò, pur vertendosi in un caso di patteggiamento ed.

"allargato", non applicabili, trattandosi nel caso di specie di misure non automatiche ma rimesse alla valutazione discrezionale del giudice;

- nullità della sentenza nella parte in cui è stata disposta la applicazione della libertà vigilata e del divieto di espatrio per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla pericolosità sociale.

Con un secondo ricorso (a firma dell'avv. Tagliaferri) il D. e la P. denunciano i medesimi vizi, sostenendo che il giudice non avrebbe potuto applicare pene accessorie e misure di sicurezza

estranee all'accordo raggiunto dalle parti e ciò anche in un caso (come quello in esame) di patteggiamento "allargato", tanto più quando si tratti di pene accessorie e misure di sicurezza meramente facoltative e rimesse al potere discrezionale del giudice. In ogni caso la motivazione in riferimento alla pericolosità sociale dei ricorrenti sarebbe del tutto carente e meramente congetturale.

Il terzo ricorso (presentato personalmente dalla P.) si incentra nella mancata applicazione nei suoi confronti del proscioglimento ai sensi *dell'art. 129 c.p.p.* e, nella carente motivazione sul punto.

2. Nella imminenza della odierna udienza camerale, la difesa di D'Atri e Poggioli (avv. La Greca) ha depositato motivi nuovi ai sensi *dell'art. 611 c.p.p.*, deducendo la violazione degli *artt. 28 e 37 c.p.p.* e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata disposta nei confronti degli imputati la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, anziché in misura pari alla pena principale inflitta (come previsto dal menzionato *art. 37 c.p.p.*), per giunta senza alcuna indicazione delle ragioni di tale scelta.

Con un secondo motivo nuovo si lamenta la violazione degli *artt. 202 c.p.* e *D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85* nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui sono state disposte la misura di sicurezza della libertà vigilata e del divieto di espatrio senza argomentare adeguatamente sulla pericolosità sociale dei prevenuti.

3. Il ricorso proposto da P.O.Z. è palesemente infondato.

Il Collegio premette che l'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il Pubblico Ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerge in modo evidente una delle cause di non punibilità previste *dall'art. 129 c.p.p.*. Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena *ex art. 444 c.p.p.* - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.

Tanto premesso il Collegio osserva che i motivi del suindicato ricorso appaiono privi di specificità e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell'accordo tra le parti, e dall'altro ha escluso che ricorressero i presupposti *dell'art. 129 c.p.p.*.

Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).

4. Privi di fondamento sono tutti i residui motivi di ricorso (ad eccezione della censura relativa alla durata della interdizione dai pubblici uffici, di cui si dirà al punto che segue).

*L'art. 445 c.p.p.*, comma 1, (nella sua nuova formulazione, dettata dalla *Legge n. 134 del 2003*) limita espressamente la inapplicabilità delle pene accessorie e delle misure di sicurezza e l'esonero dal pagamento delle spese processuali ai casi in cui la pena "patteggiata" non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. Ne deriva con tutta evidenza la possibilità per il Giudice di applicare pene accessorie e misure di sicurezza nei casi in cui la pena irrogata oltrepassi i limiti sopra indicati. Nessuna esclusione e nessuna distinzione è stata introdotta dal legislatore, con la conseguenza che risultano applicabili nei casi di patteggiamento "allargato" anche le misure e le pene accessorie non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del Giudice. Si tratta, d'altra parte, di conseguenze che l'imputato è perfettamente in grado di rappresentarsi al momento della richiesta di applicazione patteggiata della pena o di consenso da parte sua alla iniziativa in tal

sensu del Pubblico Ministero. A parte il fatto che l'imputato può sempre evitare la applicazione di misure di sicurezza o pene accessorie non gradite, subordinando l'efficacia del raggiunto accordo alla esclusione di misure o pene accessorie facoltative. In questo caso, qualora il Giudice ritenga di doverle applicare, rigetterà la richiesta di patteggiamento.

Permane in ogni caso per il Giudice di merito, in virtù della sentenza n. 58 del 1995 della Corte Costituzionale, l'obbligo di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità degli imputati (sez. 6<sup>a</sup> sent. 34438 del 12-6-2006, rv 235063).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha offerto una specifica motivazione in riferimento alla; pericolosità sociale dei prevenuti, sottolineando che costoro risultavano avere posto in essere gravi fatti delittuosi contro la salute pubblica con modalità che ne lasciavano ipotizzare ragionevolmente collegamenti con le principali fonti estere di approvvigionamento delle sostanze oggetto delle condotte loro ascritte, condotte che avevano necessariamente richiesto una "accurata preparazione".

I giudici di merito hanno poi puntualizzato che tali argomentazioni valevano non soltanto per la libertà vigilata ma anche per il divieto di espatrio, segnalando in proposito "le particolari circostanze del reato contestato ai ricorrenti al capo A) della rubrica (importazione dall'India di 49 bottiglie contenenti quasi quaranta chili di ketamina, occultate in quattro pacchi postali).

Pertanto il vizio di motivazione, dedotto con motivo comune a tutti gli imputati, è palesemente insussistente.

5. Fondata è invece la doglianza relativa alla durata della interdizione dai pubblici uffici. Essendo stata applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ai ricorrenti la pena di anni quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa ciascuno, il combinato- disposto dell'art. 37 c.p. e art. 445 c.p.p. (nella nuova formulazione dettata dalla L. n. 134 del 2003, art. 2, in base alla quale la inapplicabilità delle pene accessorie e delle misure di sicurezza e l'esonero dal pagamento delle spese processuali sono limitati ai casi in cui la pena patteggiata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria) imponeva la applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici nella misura della pena principale inflitta e non per la durata di cinque anni, come disposto nella sentenza impugnata.

L'art. 37 c.p. prevede, infatti, che quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta.

6. La sentenza censurata deve, pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente alla durata della interdizione dai pubblici uffici e, trattandosi di operazione priva di discrezionalità, tale durata va rideterminata in questa sede in misura pari alla pena principale inflitta.

Come si è visto, nel resto tutti i ricorsi proposti devono essere rigettati.

### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della interdizione dai pubblici uffici, che ridetermina nella misura della pena principale inflitta. Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2007.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2007